



GUIDA ALL'IMPIEGO DEL LOGO EMAS

1. PRINCIPI

Regolamento di riferimento

La presente guida lascia impregiudicato il diritto comunitario, le legislazioni nazionali e le norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario, in particolare la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole⁽¹⁾, e i doveri delle organizzazioni soggette a dette leggi e norme.

1.1. Obiettivi del logo EMAS

Uno degli elementi fondamentali del regolamento (CE) n. 761/2001 nella sua nuova versione è costituito dall'introduzione di soluzioni alternative per la comunicazione di informazioni ambientali alle parti interessate. Le organizzazioni vengono incoraggiate a render conto delle proprie prestazioni in campo ambientale alla popolazione e alla propria clientela utilizzando tali nuove possibilità di comunicazione.

Il logo EMAS è il marchio stabilito dal regolamento (CE) n. 761/2001. Scopo del logo segnalare al pubblico e agli altri soggetti interessati:

- la creazione e l'applicazione di un sistema di gestione ambientale;
- la valutazione sistematica, periodica e obiettiva delle prestazioni di tali sistemi;
- la messa a disposizione di informazioni sulle prestazioni in campo ambientale e l'avvio di un dialogo aperto con il pubblico ed altre parti interessate;
- il coinvolgimento attivo del personale, ivi compreso attraverso un'adeguata formazione da parte dell'organizzazione, oltre alle misure intese a realizzare la conformità alle norme applicabili in materia ambientale.

In particolare, indica che l'organizzazione fornisce dichiarazioni ambientali periodiche e consultabili da parte del pubblico, che sono state convalidate da un verificatore indipendente.

In tale contesto, il nuovo logo EMAS svolge una triplice funzione:

- indicare l'affidabilità e la credibilità delle informazioni fornite da un'organizzazione relativamente alle sue prestazioni in campo ambientale;
- indicare l'impegno dell'organizzazione ai fini di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale e per una sana gestione dei propri aspetti ambientali;
- diffondere la conoscenza del sistema tra il pubblico, tra le parti interessate e nelle organizzazioni che desiderino migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.

La Comunità europea intende infatti conferire al sistema EMAS un valore aggiunto, offrendo alle organizzazioni che aderiscono a tale programma opportunità nuove e credibili per dimostrare la propria efficienza e impegno a favore della tutela dell'ambiente e di comunicare con le parti interessate attraverso l'ampia gamma di strumenti proposti nel presente documento orientativo.

1.2. Relazione tra il logo EMAS e i sistemi di etichettatura ecologica (articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 761/2001)

Il logo EMAS testimonia:

- l'impegno attivo e assunto a titolo volontario dalle organizzazioni registrate ai fini di migliorare in maniera costante le proprie prestazioni in campo ambientale al di là di quanto previsto dal regolamento;
- la presenza di un valido sistema di gestione ambientale che attui gli obiettivi stabiliti dall'organizzazione;

⁽¹⁾ GU L 250 del 19.9.1984, pag.17.



- la credibilità delle informazioni fornite, ad esempio di quelle contenute nella dichiarazione ambientale, e l'avvenuta convalida da parte di un verificatore ambientale accreditato.

| A differenza del logo EMAS, i sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti e dei servizi presentano le seguenti caratteristiche:

- sono per natura selettivi e quindi stanno a indicare una dichiarazione comparativa che differenzia i prodotti, le attività e i servizi su cui è apposta tale etichettatura da quelli che ne sono privi;
- indicano la conformità a criteri ecologici stabiliti da un terzo, cui soltanto alcuni dei prodotti presenti sul mercato si conformano;
- la definizione dei criteri applicabili si basa su una procedura di consultazione soggetta ad approvazione (per lo più ufficiale).

| Grazie ai sistemi di etichettatura ecologica si possono ottenere importanti informazioni riguardo agli aspetti ambientali di prodotti e servizi.

| Il logo EMAS non presenta alcuna di queste caratteristiche e non deve essere impiegato in maniera tale da ingenerare confusione in questo senso.

| Spetta alle organizzazioni, ai verificatori e agli organismi competenti evitare qualsiasi confusione con l'etichettatura ecologica dei prodotti. A questo scopo, l'organizzazione deve selezionare con attenzione le informazioni da trasmettere e mettere a punto strumenti di comunicazione che consentano di evitare ogni confusione. Spetta al verificatore valutare la validità e l'affidabilità del messaggio da trasmettere al consumatore, in conformità con i criteri stabiliti nell'allegato III, punti 3.2 e 3.5 e con i compiti ad esso spettanti, specificati nell'allegato V.

2. REQUISITI ENUNCIATI NEL REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001

2.1. Disposizioni legislative applicabili:

a) L'articolo 8 del regolamento («Logo») stabilisce:

- le condizioni in cui può essere impiegato il logo EMAS, cioè l'esigenza di disporre di una registrazione EMAS valida (paragrafo 1);
- le cinque modalità di impiego (paragrafo 2);
- i casi in cui non deve venire utilizzato, cioè sui prodotti o i loro imballaggi e in associazione con asserzioni comparative (paragrafo 3).

b) L'allegato III, punto 3.5 «Pubblicazione delle informazioni» indica numerose alternative per la diffusione di informazioni al pubblico, oltre alla dichiarazione ambientale; alle lettere da a) a f) specifica i requisiti che l'organizzazione deve rispettare se desidera divulgare informazioni che rechino il logo EMAS. L'allegato III, punto 3.5 dispone che tali informazioni debbano essere:

- precise e non ingannevoli;
- giustificate e verificabili;
- pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni;
- rappresentative delle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione;
- non suscettibili di interpretazioni scorrette;
- significative rispetto all'impatto ambientale complessivo.

Le organizzazioni devono tenere conto dei requisiti di cui all'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f) anche quando impiegano il logo EMAS per la pubblicità dei prodotti, delle attività e dei servizi, come viene spiegato nel capitolo 5 della presente guida.

c) L'allegato IV, «Requisiti minimi per il logo», definisce le due versioni del logo: una che indica «gestione ambientale sottoposta a verifica» (versione 1), l'altra «dati ambientali convalidati» (seconda versione). In entrambi i casi si deve indicare il numero di registrazione dell'organizzazione.

| È possibile modificare il formato del logo di cui all'allegato IV unicamente nelle seguenti circostanze:

2.2. Impiego del logo per la promozione del sistema EMAS

| Si riconosce l'esigenza di impiegare il logo per promuovere il sistema EMAS. In tale contesto, non sarebbe opportuno utilizzare né l'espressione «Informazioni convalidate» o «Gestione ambientale sottoposta a verifica», né un numero di registrazione. Pertanto, ai fini della promozione di EMAS, il logo potrà essere utilizzato nella seguente versione:



| Ad esempio, nel caso di:

- materiale promozionale (spille, ecc.);
- articoli giornalistici;
- guida della Commissione;
- libri e pubblicazioni su EMAS.

| Ciò può essere fatto purché:

- non venga impiegato unitamente alla denominazione di un'organizzazione;
- non sia atto a suscitare in alcun modo l'impressione di una registrazione al sistema e l'utilizzatore del logo non se ne serva per rivendicare proprietà ambientali alle proprie attività, prodotti e servizi.

2.3. Funzioni del logo nei diversi tipi di informazioni [articolo 8 e allegato IV del regolamento (CE) n. 761/2001]

| Mentre la prima versione del logo indica che un'organizzazione ha creato un sistema di gestione ambientale conformemente ai requisiti di EMAS, la seconda versione indica che alcune specifiche informazioni alle quali è stato attribuito il logo sono state convalidate ai sensi di EMAS.

| All'articolo 8, paragrafo 2, il regolamento EMAS enumera cinque modalità diverse per l'impiego del logo:

- a) per informazioni convalidate, come descritto all'allegato III, punto 3.5, nelle circostanze specificate nella presente guida. In questo caso, il logo indica che le informazioni sono state tratte da una dichiarazione ambientale convalidata e che sono conformi ai requisiti dell'allegato III, punto 3.5 (seconda versione).
- b) In dichiarazioni ambientali convalidate: in questo caso, si sottolinea la partecipazione al sistema e si dimostra che il contenuto della dichiarazione è stato convalidato (seconda versione).
- c) Sulla carta intestata delle organizzazioni registrate (prima versione).
- d) Su materiale informativo che pubblicizza la partecipazione dell'organizzazione ad EMAS: qui indica che l'organizzazione partecipa ad EMAS. La prima versione del logo può essere ad esempio impiegata per targhe, edifici, siti web, inviti, ecc.
- e) In materiale che pubblicizza prodotti, attività e servizi, ma unicamente alle condizioni specificate nella presente guida, così da garantire che non vi sia confusione con l'etichettatura ecologica (seconda versione).

| In tutti questi casi, deve esistere un chiaro nesso tra il logo e la denominazione dell'organizzazione.

| Coloro che utilizzano il logo conferito alle organizzazioni registrate a EMAS, devono aver cura che l'impiego dello stesso non crei equivoci tra il pubblico. Ad esempio, non si deve impiegare il logo in maniera da confondere il pubblico o indurlo a conclusioni errate, dichiarando di aver fatto qualcosa di «affine» al regolamento EMAS o a proprio modo ad esso «conforme».

| L'impiego del logo nella dichiarazione e sulla carta intestata è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1836/93⁽²⁾, ma il regolamento (CE) n. 761/2001 consente l'utilizzo in numerosi altri casi, di seguito descritti.

⁽²⁾ GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1, abrogato dal regolamento (CE) n. 761/2001.

3. GUIDA ALL'IMPIEGO DEL LOGO NEL PUBBLICIZZARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AL SISTEMA [articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e allegato III, punto 3.5 del regolamento (CE) n. 761/2001]

3.1. Requisiti generali

| L'impiego del logo (seconda versione) per informazioni specifiche deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato III, punto 3.5.

| Il formato delle pubblicazioni varia e si può ricorrere, ad esempio, a:

- opuscoli informativi;
- schede illustrative;
- materiali in distribuzione;
- annunci sulla stampa;
- capitoli dedicati all'ambiente in pubblicazioni di argomento non ambientale;
- siti web ecc.;
- messaggi pubblicitari televisivi.

| Il corretto impiego del logo non dipende dai mezzi tecnici con cui vengono presentate le informazioni. In tali casi, il requisito da rispettare è il seguente:

Rendere evidente a quali informazioni convalidate fa riferimento il logo!

| Se tutto il contenuto di una pubblicazione è tratto dalla dichiarazione ambientale e convalidato dal verificatore, si può impiegare il logo in qualunque modo considerato opportuno (ad esempio su una copertina, nel titolo di una pubblicità, come sfondo grafico di un testo ecc.).

| Le informazioni convalidate devono essere chiaramente distinguibili dal resto del testo (ad esempio mediante un riquadro, una diversa impostazione grafica, caratteri o colori differenti, o un diverso aspetto o grandezza) se:

- costituiscono solo una parte all'interno di un altro testo (ad esempio di contenuto tecnico o commerciale), oppure;
- sono presentate in associazione con altre informazioni ambientali non convalidate (ad esempio, un brano di un testo più ampio, o una sezione di un rapporto aziendale ecc.).

Il logo deve essere posizionato in modo tale da evidenziare con chiarezza che è associato alle informazioni convalidate.



3.2. Esempi

I seguenti esempi illustrano i criteri sopra menzionati, relativi alle organizzazioni registrate. In tutti i casi definiti «consentito» si devono rispettare i criteri di cui all'allegato III,

punto 3.5, lettere da a) a f). Nei casi definiti «non consentito» viene indicato quale dei criteri dell'allegato III, punto 3.5 venga violato.

N.	Esempio	Consentito o no
1	Logo (seconda versione) all'inizio di una serie di dati significativi e convalidati sulle prestazioni, destinati alle autorità.	Consentito
2	Logo (seconda versione) apposto su comunicati diretti ai dipendenti e contenenti esclusivamente informazioni convalidate sul funzionamento del sistema di gestione ambientale.	Consentito
3	Logo (seconda versione) sulla copertina di un opuscolo per clienti e fornitori, con contenuto tratto da una dichiarazione ambientale convalidata.	Consentito
4	Logo (seconda versione) nella relazione ambientale annuale di una holding cui fanno capo società controllate registrate e non, all'inizio del capitolo sul sistema di gestione ambientale convalidato in atto in alcune parti dell'organizzazione aderenti a EMAS e chiaramente indicate come tali.	Consentito
5	Logo (seconda versione) sulla copertina della dichiarazione ambientale di un'impresa, di cui alcune parti non sono registrate.	Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), d), e) ed f)
6	Logo (seconda versione) sulla copertina del rapporto finanziario di un'organizzazione (organizzazione interamente registrata).	Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), d), e) ed f)
7	Logo (seconda versione) come accompagnamento grafico per una serie di dati ambientali convalidati in un rapporto finanziario.	Consentito
8	Logo (seconda versione) come accompagnamento grafico di consigli convalidati diretti ai clienti per la corretta eliminazione di un prodotto.	Consentito
9	Logo (seconda versione) insieme a informazioni ambientali convalidate sul sito web di un'organizzazione.	Consentito
10	Logo (seconda versione) insieme alla dichiarazione convalidata, su un mezzo di trasporto commerciale di un'impresa di distribuzione registrata, accanto al nome dell'impresa, con la dicitura «Tra il 1995 e il 1998 abbiamo ridotto del 20 % il consumo medio di gasolio dei nostri veicoli: esso è ora pari a xy litri per 100 km».	Consentito
11	Logo (seconda versione) insieme a una dicitura posta su un veicolo con il logo di una impresa di vendita al dettaglio, del tipo «La nostra distribuzione rispetta l'ambiente».	Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), b), c), d), e) ed f)
12	Logo (seconda versione) su una pagina contenente i requisiti relativi a informazioni convalidate, rivolta ai fornitori, all'interno di un catalogo di vendita al dettaglio.	Consentito

4. GUIDA ALL'IMPIEGO DEL LOGO NEL PUBBLICIZZARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AL SISTEMA [articolo 8, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 761/2001]

4.1. Requisiti generali

L'impiego del logo (prima versione) conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), è finalizzato a informare il pubblico e le parti interessate che l'organizzazione è registrata. Pertanto è necessario che il logo sia chiaramente ed esclusivamente attribuito all'organizzazione registrata. Deve essere evitata qualsiasi confusione con le organizzazioni non registrate a EMAS.

Le organizzazioni registrate nel sistema EMAS e i fornitori di servizi di comunicazione che effettuano prestazioni per loro conto non devono creare l'impressione che questi ultimi siano conformi ai requisiti di EMAS, se ciò non corrisponde a realtà.

4.2. Esempi

Gli esempi che seguono illustrano i principi sopra esposti per le organizzazioni registrate:

N.	Esempio	Consentito o no
1	Logo (prima versione) sulla copertina di un opuscolo informativo (non contenente informazioni ambientali) (organizzazione completamente registrata).	Consentito
2	Logo (prima versione) sulla copertina del rapporto finanziario di un'organizzazione (organizzazione non completamente registrata).	Non consentito: si richiede una registrazione completa
3	Logo (prima versione) sulla copertina del rapporto finanziario di un'organizzazione (organizzazione completamente registrata).	Consentito
4	Deposito che espone il logo in un sito registrato (prima versione).	Consentito
5	Logo (prima versione) su un quotidiano, come accompagnamento grafico in un messaggio pubblicitario congiunto di due imprese che danno notizia della loro collaborazione a favore dell'ambiente nella catena di distribuzione (una è registrata, l'altra no).	Non consentito, dato che si crea l'impressione che entrambe le imprese detengano la registrazione EMAS
6	Logo (prima versione) all'interno di un catalogo di vendita al dettaglio, collocato accanto a una lista di marchi di fornitori (alcuni dei quali non sono registrati).	Non consentito, dato che si crea l'impressione che tutti i fornitori siano registrati nel quadro di EMAS
7	Logo (prima versione) collocato a lato del portello d'ingresso di un velivolo, prodotto da un fabbricante registrato, ma impiegato da una compagnia aerea non registrata.	Non consentito, dato che si crea l'impressione che la compagnia aerea utilizzi il velivolo conformemente a EMAS
8	Logo (prima versione) collocato su un autobus accanto al nome del vettore pubblico registrato che utilizza l'autobus.	Consentito
9	Logo (prima versione) accanto al nome di una organizzazione registrata, apposto sui veicoli di tale organizzazione.	Consentito
10	Logo (prima versione) su un'insegna presso l'ingresso di un grande magazzino registrato.	Consentito
11	Logo (prima versione) su moduli utilizzati da un'amministrazione pubblica registrata.	Consentito

5. GUIDA ALL'IMPIEGO DEL LOGO IN MESSAGGI PUBBLICITARI DI PRODOTTI, ATTIVITÀ E SERVIZI

[articolo 8, paragrafo 2, lettera e), articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) e allegato III, punto 3.5]

5.1. Requisiti generali

| Rispetto al regolamento (CEE) n. 1836/93, il regolamento (CE) n. 761/2001 insiste maggiormente sugli aspetti ambientali indiretti, tra i quali hanno un ruolo fondamentale le caratteristiche di prodotti, attività e servizi. L'obiettivo è di incoraggiare le organizzazioni a fornire informazioni sulle proprie prestazioni ambientali in relazione ai propri prodotti e a utilizzare i propri strumenti di marketing per promuovere gli obiettivi di EMAS. Questo comprende sia gli aspetti ambientali indirettamente legati al prodotto sia le caratteristiche dirette del prodotto, purché convalidati dal verificatore.

| Il logo non deve assolutamente essere impiegato da solo nei messaggi pubblicitari relativi a prodotti, attività e servizi (analogamente a un'etichetta ecologica). È necessario stabilire un chiaro nesso con le informazioni convalidate. Le informazioni convalidate vanno distinte dalle altre informazioni fornite.

| Le informazioni cui il logo si riferisce dovrebbero essere scelte conformemente ai principi enunciati nell'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f).

| Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e) e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e d), è consentito impiegare il logo EMAS per:

- indicare la partecipazione dell'organizzazione al sistema EMAS (prima versione);
- indicare che un prodotto, attività o servizio proviene da un'organizzazione che detiene una registrazione EMAS (prima versione);
- dare maggiore credibilità alle informazioni convalidate, direttamente o indirettamente collegate ai prodotti, attività e servizi (seconda versione).

È necessario stabilire un chiaro nesso con le informazioni convalidate. Tutte le attività connesse alle informazioni contenute nel logo devono essere poste sotto il controllo di gestione di un'organizzazione registrata.

| Il logo può essere impiegato in numerosi casi, come ad esempio per:

- messaggi pubblicitari stampati di prodotti (per es. su quotidiani, cataloghi ecc.);
- manuali di istruzione;
- altri mezzi di comunicazione (per es. TV, siti web ecc.);
- scaffali, espositori per la presentazione ai clienti di prodotti, attività e servizi;
- stand espositivi ecc.

| L'organizzazione che utilizza il logo deve esercitare un controllo sul modo in cui questo è presentato e assumersi la responsabilità che ne deriva. Deve esistere un nesso chiaramente identificabile tra il logo e l'attività, il prodotto e il servizio cui esso si riferisce.

| Come già accennato, non è la modalità tecnica della presentazione del logo in sé a determinare se il suo impiego sia consentito o meno, bensì il contenuto delle informazioni fornite. In ogni caso, è indispensabile specificare senza ambiguità a quali informazioni fa riferimento l'organizzazione.

a) Informazioni che riguardano il prodotto, l'attività o il servizio in maniera indiretta:

| nel messaggio pubblicitario si devono presentare informazioni convalidate pertinenti, che risultino identificabili come informazioni relative a specifiche caratteristiche convalidate della gestione ambientale dell'organizzazione, se il logo (seconda versione) viene utilizzato per indicare:

- le prestazioni dei processi produttivi interessati;
- le caratteristiche della gestione ambientale dell'organizzazione;
- le politiche, gli obiettivi e le finalità in materia di ambiente;
- dati generali relativi alle prestazioni ambientali.

| Non sono consentite affermazioni relative ad aspetti ambientali che non siano sufficientemente trattati dalla gestione ambientale dell'organizzazione.

b) Informazioni che riguardano il prodotto, l'attività o il servizio in maniera diretta:

| nel messaggio pubblicitario si devono presentare informazioni convalidate pertinenti, che devono risultare identificabili come informazioni relative a specifiche caratteristiche convalidate della gestione ambientale dell'organizzazione, quali

- caratteristiche del prodotto, dell'attività o del servizio con rilevanza ambientale;
- caratteristiche del prodotto nella fase d'impiego o successivamente all'utilizzo;
- miglioramenti delle prestazioni ambientali dei prodotti o dei servizi;
- le politiche, gli obiettivi e le finalità ambientali relative a un prodotto o a un servizio;
- dati relativi alle prestazioni ambientali che caratterizzano un prodotto, un'attività o un servizio.

| Non sono consentite affermazioni relative ad aspetti ambientali che non siano sufficientemente trattate dalla gestione ambientale dell'organizzazione.

| Nell'impiegare il logo, si devono rispettare tre limiti di primaria importanza: non è consentito utilizzare il logo

- sui prodotti e i loro imballaggi;
- in associazione con asserzioni comparative relative a prodotti, attività e servizi della concorrenza;

- in messaggi pubblicitari di prodotti, senza un'indicazione o informazioni precise delle caratteristiche dell'organizzazione o del prodotto stesso cui fanno riferimento.

| Pertanto, il logo EMAS in sé non fornisce informazioni al consumatore (come l'etichettatura ecologica) ma indica che le informazioni fornite sono state convalidate. In altre parole, costituisce un «attestato di affidabilità delle informazioni» e non un «attestato di qualità superiore del prodotto».

| Inoltre, in tutti i casi in cui per il prodotto, l'attività o il servizio in questione è operativo un sistema di etichettatura ecologica (cioè laddove siano stabiliti i requisiti per i sistemi di etichettatura ecologica a livello nazionale o comunitario) sono applicabili i seguenti requisiti:

- l'organizzazione e il verificatore hanno l'obbligo di adottare, come stabilito nei principi generali summenzionati e illustrati dagli esempi, gli specifici provvedimenti necessari per evitare confusione con l'etichetta ecologica esistente;
- nel controllare la conformità delle informazioni da fornire ai requisiti di cui all'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f), le organizzazioni e i verificatori devono tenere in considerazione i criteri per l'etichettatura ecologica del prodotto;
- si devono tenere in considerazione tutti i sistemi di etichettatura ecologica applicabili al mercato su cui verrà impiegato il logo;
- in nessun caso è consentito fare riferimento ai criteri stabiliti per l'etichettatura ecologica interessata.

5.2. Esempi

| I seguenti esempi illustrano i criteri sopra menzionati relativi alle organizzazioni registrate. In tutti i casi definiti «consentito» è necessario rispettare i criteri di cui all'allegato III, punto 3.5, lettere da a) a f). Nei casi definiti come «non consentiti», si indica quale dei criteri dell'allegato III viene violato.

N.	Esempio	Consentito o no
1	Logo (prima versione) accanto all'informazione convalidata «prodotto da un'organizzazione con registrazione EMAS» all'interno di un messaggio pubblicitario.	Consentito
2	Logo (prima o seconda versione) accanto a informazioni convalidate «prodotto di qualità superiore dal punto di vista ambientale rispetto ad altri simili».	Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), b), c), d), e) ed f)
3	Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate «L'efficienza energetica della produzione è aumentata del 20 % dal 1996 al 1999».	Consentito
4	Logo (prima o seconda versione) collocato sull'immagine di un prodotto senza ulteriori informazioni.	Non consentito per il rischio che venga confuso con l'etichetta del prodotto
5	Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate «Nel 1998 il 60 % dei nostri fornitori erano dotati di registrazione nel sistema EMAS».	Consentito
6	Logo (seconda versione) collocato accanto a informazioni convalidate: «Dichiarazione ambientale annualmente aggiornata disponibile presso...»	Consentito
7	Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate: «Consumo energetico del prodotto ridotto del 10 % rispetto al modello del 1997».	Consentito
8	Logo (seconda versione) accanto a una dichiarazione convalidata di una banca che spieghi in che modo gli aspetti ambientali siano integrati nei suoi criteri di investimento.	Consentito

N.	Esempio	Consentito o no
9	Logo (seconda versione) accanto a una dichiarazione convalidata all'interno di un catalogo di vendita al dettaglio che enumera i criteri legati alla tutela ambientale relativi ai propri fornitori.	Consentito
10	Logo (seconda versione) in una dichiarazione all'interno di un catalogo di vendita al dettaglio accompagnato dalla dicitura: «L'impatto ambientale delle merci esposte sui nostri scaffali è stato ridotto del 20 % dal 1998».	Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), b), c) ed e)
11	Logo (seconda versione) accanto all'affermazione «Riduzione del rumore del 10 % rispetto al modello del 1997». Esiste un sistema di etichettatura ecologica, che prevede livelli di rumore inferiori a quelli del prodotto, i cui criteri non sono stati tenuti in considerazione.	Consentito
12	Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate che segnalano una riduzione del 20 % dei reclami presentati a causa degli effluvi maleodoranti di un mattatoio nel 1999 rispetto al 1998.	Consentito
13	Logo (seconda versione) accanto all'affermazione di una raffineria petrolifera che dichiara una riduzione del 10 % nel consumo di carta per tonnellata di benzina prodotta.	Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere d) ed f)
14	Logo (prima o seconda versione) accanto all'immagine di una località turistica non registrata sul catalogo di un agente di viaggio registrato.	Non consentito dato che l'organizzazione cui è attribuito il logo (la località turistica) non è registrata
15	Logo (seconda versione) sulla seconda pagina del catalogo di un agente di viaggio, che riporti informazioni convalidate sulle misure adottate nel settore del turismo sostenibile.	Consentito
16	Logo (seconda versione) nel messaggio pubblicitario di una cartiera, contenente informazioni convalidate sui requisiti applicati ai fornitori in materia di gestione forestale.	Consentito
17	Logo (seconda versione) accanto a informazioni convalidate all'interno della rivista di una compagnia aerea.	Consentito
18	Logo (seconda versione) in un messaggio pubblicitario relativo ai fogli di carta assorbente, accanto all'affermazione «Abbiamo raggiunto una percentuale di contenuto riciclato pari ai requisiti dell' "Angelo blu"».	Non consentito per violazione dei requisiti della presente guida (capitolo 5.1)
19	Logo (seconda versione) nel messaggio pubblicitario relativo a un frigorifero che affermi: «Superiamo del 10 % i criteri stabiliti come requisiti per l'etichettatura ecologica dell'UE».	Non consentito per violazione dei requisiti della presente guida (capitolo 5.1)
20	Logo (seconda versione) nel messaggio pubblicitario relativo a un computer contenente pezzi forniti da imprese non registrate e che affermi: «Riduzione dell'impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto conformemente ad EMAS».	Non consentito per violazione dell'allegato III, punto 3.5, lettere a), b), e) ed f)